

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA
CONVENZIONE PER LE RITENUTE MENSILI SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE
DIPENDENTE MEDIANTE ATTO DI DELEGAZIONE

Tra

L'ARES 118 con sede in Roma, Via Portuense, n. 240 - Partita IVA e Codice Fiscale 0817361000-, d'ora in avanti denominata "Azienda", nella persona del Direttore Amministrativo il Dott. Giosuè Calabrese, nato a Roma il 8/07/1958, C.F. CLBGS158L08H501C, domiciliato per la carica presso la stessa Azienda e all'uopo delegato dal Direttore Generale il Dott. A. De Santis con deliberazione n. 238 del 23/06/2011.

e

la Società GSA Srl (P.I. 09243521003) con sede in Roma Via Pasubio, 2 - 00192 d'ora in avanti denominata "Società", in persona del suo legale rappresentante protempore, Stefania Ciacci, nata a Roma il 18/10/1953 C.F. CCCSFN53R58H501U, documento CDI n. AS6842836 allegato alla presente.

Premesso che

La Società stipula polizze assicurative con i dipendenti dell'ARES 118, il cui premio viene corrisposto con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata;

le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. n. 180/1950;

l'Azienda non risponde, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi;

Visti

il DPR 5 gennaio 1950 n. 180, il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895 la circolare del 3 giugno 2005, n.21/RGS, in particolare il regolamento aziendale dell'ARES 118 (delibera N. 76 del 9 Febbraio 2012) in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici.

Si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

L'Azienda si impegna ad operare le ritenute sulle competenze mensili dei propri dipendenti a favore della Società, in misura non superiore ai limiti previsti dal T.U. approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950 n.180, tranne nei casi in cui:

- a) si verifichi interruzione o sospensione degli assegni;
- b) sia già presente sugli emolumenti stipendiali una delegazione di pagamento che occupa l'intero quinto.

Art. 2

Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con la Società polizze assicurative contro gli infortuni, sulla vita, per la copertura di rischi professionali e per la costituzione di posizioni previdenziali integrative dell'assicurazione generale obbligatoria.

L'atto di delega produrrà i suoi effetti, nei limiti della presente convenzione, esclusivamente ad avvenuta accettazione da parte dell'Azienda, che dovrà riceverlo in originale e in duplice copia, dalla Società o dal dipendente.

Art. 3

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art.3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n.295 o di ritenute di ufficio per morosità ex artt.60, 61 e 62 del T.U. n.180/1950 o altre analoghe disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione: diversamente verrà operata un'automatica riduzione della quota delegata al fine di rientrare nel suddetto limite.

L'Azienda non risponde per propria inadempienza nei confronti del delegatario dipendente da azioni giudiziarie sugli stipendi

Art. 4

L'Azienda si impegna ad effettuare i versamenti delle quote ritenute mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al c/c bancario intestato a GSA Srl Agente Allianz Spa Roma Nord IBAN IT 78 I 03069 03216 100000003569 (coordinate bancarie Banca Intesa San Paolo filiale Roma 26 Agenzia 294 Via Settembrini 17 – 00192 Roma) della Società, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le ritenute medesime.

Art. 5

La Società, quale corrispettivo per l'attività prestata dall'Azienda, si impegna a sostenere l'onere annuo in relazione alle deleghe già attive (per la parte residua delle trattenute) e per quelle attivate nel periodo di vigenza della convenzione sulla base del seguente calcolo:

1 - per ogni richiesta di delega convenzionale per la stipula di polizze assicurative la somma di € 9,00 (euro nove/00) dovuti alla sottoscrizione;

2- la somma di € 0,65 (euro zero/65) mensili per ogni singola delega convenzionale rilasciata per la stipula di polizze assicurative da cui derivi l'espletamento mensile di una serie di adempimenti da operare nei confronti del personale dipendente e/o delle società con relativo versamento in favore di queste ultime delle quote delegate (es. in un anno € 0,65 x 12 mesi = € 7,80);

3- le somme di cui ai punti precedenti saranno discrezionalmente aumentate da parte dell'ARES 118 in riferimento all'eventuale maggior onere da sostenere per personale e

strumenti informatici al fine di garantire il servizio offerto ai dipendenti ed in ragione del numero di deleghe aggiuntasi nel corso dell'anno;

4 - la società assicurativa all'atto della stipula della convenzione dovrà produrre attestazione di versamento di € 31,20 (euro trentuno/20) eseguito a titolo di acconto relativamente a numero 4 deleghe per il primo anno di validità della convenzione .

La Società, entro il 31 gennaio di ciascun anno, provvederà al versamento delle somme dovute per l'onere relativo all'anno precedente.

Art. 6

I versamenti relativi all'onere economico posto a carico della Società debbono essere eseguiti sul c/c bancario IBAN IT17L0100503219000000218000 presso la Banca Nazionale del Lavoro Agenzia n.19, via di Santa prisca, 28, 00153 Roma - intestato all'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria Ares 118 di Roma, con l'indicazione della seguente specifica causale di versamento:

- 1) " codice 1 Convenzione Allianz Ras (1° pagamento già effettuato con Bonifico del 04/05/2012 e saldo a fine anno); (15/5/2012)
- 2) " codice 1 Convenzione Allianz Ras n.....deleghe – anno.....".

Art. 7

Nel caso in cui la Società non provveda ad effettuare i versamenti previsti dall'art. 6 l'Azienda sospenderà la trattenuta delle ritenute di cui all'art. 1 della presente convenzione dandone comunicazione alla medesima. La predetta sospensione non comporterà alcun pregiudizio nei confronti dei dipendenti interessati che resteranno comunque obbligati a provvedere autonomamente.


Art. 8

La presente convenzione ha durata biennale con esclusione di rinnovo tacito ed entra in vigore dalla data di sottoscrizione. Ciascuna delle parti potrà liberamente recedere dalla convenzione stipulata, previa comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di almeno sessanta giorni, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno senza restituzione dei ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.

Art. 9

Nel caso in cui la convenzione non venga rinnovata le ritenute di cui all'art.1 relative alle deleghe accettate dall'Azienda fino alla data di validità della convenzione, continueranno ad essere operate a condizione che la Compagnia Assicurativa provveda al pagamento degli oneri di cui all'art. 5 e continuino a sussistere, per la stessa, i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

La mancanza delle condizioni di cui al precedente capoverso comporterà la sospensione delle ritenute di cui all'art.1 senza alcun pregiudizio nei confronti dei dipendenti interessati comunque obbligati a provvedere autonomamente.



Art. 10

Nel periodo di vigenza della convenzione indicato all'art.9, la Società si impegna a comunicare all'Azienda entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente la Società stessa – quali, ad esempio, il cambiamento della sede e il mutamento della denominazione sociale - .

La violazione di tale impegno costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

Art. 11

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetta a registrazione con relativa spesa a carico della Società.

Art. 12

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione e nel regolamento aziendale, si fa riferimento alla normativa vigente in materia e alle circolari ministeriali emesse nel corso del tempo dallo Stato.

Art. 13

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'esecuzione e/o interpretazione della presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Società *ASA*



Roma, 7/5/2012

Per l'Azienda ARES 118

Il Direttore Amministrativo



